

ACCORDO:

ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione o Provincia autonoma italiana ed il Governo di uno Stato straniero.

➤ **Base giuridica:** Art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge "La Loggia") *"Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale(...).*

➤ **1° Fase istruttoria - Trattative:** *"A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli Affari Esteri, può indicare i principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati..(..)".*

➤ **Le Regioni sono tenute a rispettare:**

- la Costituzione
- i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
- gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana
- nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione (materie di legislazione concorrente), i principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato

➤ **Procedura:** titolare della procedura è il MAECI, (Ministero degli Affari Esteri e cooperazione internazionale)

Nella fase dei negoziati, qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti Rappresentanze diplomatiche e i competenti Uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative.

La Regione invia al MAECI – DGSP, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio II e al DARAS (Dipartimento Affari Regionali, Autonomie e Sport), la bozza di accordo, allegando una relazione di accompagnamento contenente i seguenti elementi:

1. i motivi dell'interesse della Regione alla conclusione dello specifico accordo e, in particolare per gli accordi di natura programmatica, le finalità di sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio;
2. le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'accordo e le loro modalità di esplicazione;
3. le modalità di copertura finanziaria dell'accordo.

La DGSP Ufficio II in raccordo con il DARAS effettua una istruttoria sull'atto, richiedendo i pareri degli Uffici MAECI e degli altri Ministeri competenti.

Raccolti tutti i pareri, la DGSP II risponde alla Regione sull'esito dell'istruttoria:

- In caso di parere positivo le trattative possono proseguire;
- in caso di palese contrasto del documento con gli obblighi esistenti, in particolare con le linee e gli indirizzi di politica estera, la DGSP II, sentito il DARAS, può decidere, per propria autonoma determinazione, di avanzare obiezioni all'avvio di una successiva fase di istruttoria, informando la Regione che essa potrà aver luogo solo dopo che saranno venute meno le ragioni che sono all'origine di questa determinazione
- necessità di integrazioni o modifiche (cioè osservazioni volte ad introdurre eventuali modifiche al progetto di accordo).

Tempi: indicativamente 45 gg. dalla data di ricezione della bozza di accordo.

➤ **2° Fase istruttoria – Pieni Poteri:** una volta predisposto il testo definitivo del progetto in base alle osservazioni formulate dal MAECI a conclusione della prima fase istruttoria, *“La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli Affari Esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali ed accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, (...) conferisce i pieni poteri di firma (...). Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli”.*

➤ **Procedura:**

1. La Regione, una volta negoziato con la controparte straniera il testo definitivo dell’accordo, recante gli emendamenti eventualmente richiesti nella prima fase, presenta al MAECI (DGSP, Ufficio II) la richiesta di pieni poteri di firma.
2. A seguito della richiesta di pieni poteri viene effettuata una valutazione finale dell’opportunità politica e della legittimità formale dell’accordo.
3. Il MAECI conferisce i pieni poteri al Presidente della Regione per il tramite della Direzione Generale competente.

Tempi: indicativamente 60 gg. dalla data di ricezione del testo definitivo del progetto di accordo.

INTESA:

ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione o Provincia Autonoma italiana e un Ente omologo straniero.

➤ **Base giuridica:** Art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”). *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (...)”.*

➤ **Le Regioni sono tenute a rispettare:**

- gli indirizzi di politica estera italiana;
- i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana;
- a non assumere impegni dai quali derivino obblighi ed oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’art. 114, primo comma, della Costituzione.

➤ **Procedura:**

Titolare della procedura è il DARAS (Dipartimento Affari Regionali, Autonomie e Sport).

Il MAECI (Ministero Affari Esteri e cooperazione internazionale) dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.

- la Regione invia al DARAS e al MAECI il testo dell’Intesa ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti;
- entro 30 gg. dal ricevimento della bozza di intesa il DARAS, sulla base dei pareri di tutte le Amministrazioni interessate, può formulare osservazioni;
- la Regione è tenuta a recepire le osservazioni avanzate nel testo del documento, informandone la controparte estera ed acquisendone il consenso. Successivamente la Regione invia al DARAS ed al MAECI (DGSP, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio II) il testo così modificato, al fine di ottenere il prescritto assenso.

Nel caso in cui il MAECI ed il DARAS riscontrino la conformità del testo ricevuto alle eventuali

modifiche richieste, il DARAS comunica alla Regione, e al MAECI per conoscenza, l'assenso alla sottoscrizione del documento.

Tempi: decorsi 30 gg.- senza che il DARAS si esprima - vale la regola del silenzio-assenso.

GEMELLAGGIO:
ogni documento a prescindere dal titolo che reca (Giuramento di Fraternità, Protocollo di collaborazione o altro), avente come Parti contraenti Enti sub-regionali (Province, Città metropolitane, Comuni ed Enti omologhi stranieri).

- **Base giuridica:** Art. 6, comma 7, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge "La Loggia") *"...i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa. L'ordinamento vigente a cui la legge 131/2003 fa riferimento è l'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1994 ("Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome")*

- **L'Ente Sub - regionale è tenuto:**
 - a limitare l'oggetto dei gemellaggi alle attività di "mero rilievo internazionale" indicate all'art. 2 del D.P.R. del 31 marzo 1994
 - a rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
 - a rispettare gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana;
 - ad indicare, qualora siano previste spese per iniziative volte alla realizzazione del patto di gemellaggio, che esse non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce dei vincoli derivanti dalle vigenti leggi in materia finanziaria.

- **Procedura**

Titolare della procedura è il DARAS (Dipartimento Affari Regionali Autonomie e Sport).
Il MAECI, (Ministero Affari Esteri e cooperazione internazionale) dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.

 1. L'ente territoriale inoltra preventivamente con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima) la bozza del documento da sottoscrivere al DARAS e per conoscenza al MAECI – DGSP, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Ufficio II, per l'assenso.

Tempi: decorso il termine - senza che il DARAS si sia espresso - vale la regola del silenzio-assenso.

GEMELLAGGIO finanziato dall'Unione Europea

Le procedure per i Gemellaggi amministrativi (Twinning) e i Gemellaggi tra Comuni Europei (Town-Twinning) sono regolate da appositi programmi UE. Per una disamina delle procedure, delle opportunità offerte per la conclusione di tali tipologie di gemellaggi si rinvia al seguente link: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Gemellaggi/